



5 ottobre 2009

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza sull'allarme (OAll, RS 520.12)

Sommario

1. Situazione iniziale
2. Partecipanti all'indagine conoscitiva
3. Prese di posizione pervenute
4. Risultati in sintesi
5. Osservazioni generali sulle ordinanze
6. Risultati concernenti i singoli articoli

1. Situazione iniziale

1.1 In generale

Durante le alluvioni dell'agosto 2005 e altre situazioni di maltempo, le informazioni emanate dagli organi specialistici federali responsabili di allertare la popolazione non sono state trasmesse alla popolazione nella necessaria completezza e coerenza (per es. citazione delle fonti) né in modo tempestivo dai media elettronici (in particolare dalle emittenti radiofoniche e televisive). Attualmente non sussiste per i media l'obbligo di diffondere "l'allerta in caso di pericoli naturali" emanata dagli enti specialistici competenti (per es. informazioni su fenomeni di maltempo). La Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) fornisce la base legale, ma l'elenco delle autorità che possono ordinare la diffusione di un'allerta previsto dall'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401) non comprende gli organi federali competenti in caso di pericoli naturali, motivo per cui questi devono essere aggiunti.

1.2. Mozione Wyss

La mozione Wyss (05.692) chiedeva al Consiglio federale di creare un sistema d'allerta meteorologico a due fasi per diffondere bollettini sul maltempo precisi alla popolazione, soprattutto in previsione di inondazioni e tempeste. Essa è stata approvata il 16 dicembre 2005 dal Consiglio nazionale e il 25 settembre 2006 dal Consiglio degli Stati.

Nella sua risposta, il Consiglio federale fa riferimento al sistema d'allerta meteorologico a due fasi creato dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) dopo la tempesta Lothar (1999) ed alla stretta collaborazione tra la Confederazione (MeteoSvizzera) e i Cantoni (stati maggiori cantonali di condotta ed esperti in pericoli naturali dei Cantoni). Da allora, questo sistema d'allerta a più fasi si è dimostrato valido a più riprese.

Il sistema d'allerta meteorologico era ritenuto insufficiente soprattutto poiché gli avvisi e le informazioni diffuse da MeteoSvizzera venivano trasmesse alla popolazione in modo incompleto, in forma troppo vaga e senza citare le fonti. Mancavano inoltre raccomandazioni sul comportamento che la popolazione potesse adottare facilmente. Con l'intento di migliorare il sistema d'allerta alla popolazione per tutti i pericoli naturali (tempeste, alluvioni, valanghe, frane, caduta di massi ecc.), il Consiglio federale ha proposto di approvare la mozione.

La protezione della popolazione dai pericoli naturali è garantita congiuntamente dagli organi federali, cantonali e comunali della protezione della popolazione, ma è importante che anche la popolazione adotti un comportamento adeguato al pericolo.

Per permettere alla popolazione di adottare misure individuali di protezione contro i pericoli naturali ravvisabili e per ridurre il rischio di comportamenti errati e quindi dei danni a persone e beni, i comunicati sui pericoli devono essere coerenti, comprensibili e

- riconoscibili come comunicati d'allerta e avvisi ufficiali degli enti specialistici federali competenti (*official voice*),
- conformi, dal punto di vista del contenuto, all'allerta trasmessa agli organi d'intervento federali, cantonali e comunali (*single voice*) e
- diffusi in modo rapido e completo attraverso tutti i media idonei.

1.3. Aggiornamento delle basi legali

L'applicazione della *single official voice* richiede una modifica delle basi legali a livello di ordinanza. È quindi necessario adattare sia l'Ordinanza concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull'allarme, [OAll], RS 520.12) sia l'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) come segue:

- *OAll*: Per applicare il principio della *single official voice*, è necessario citare nell'OAll tutti gli organi della Confederazione specializzati in caso di pericoli naturali. Questi organi, che finora erano responsabili solo dell'allerta ufficiale alle autorità, d'ora in poi saranno responsabili anche di trasmettere l'allerta (ufficiale) alla popolazione in caso di pericoli naturali e di diffondere le notifiche ufficiali di terremoto.
- *ORTV*: Per garantire l'allerta alla popolazione in caso di pericoli naturali, l'articolo 9 ORTV deve elencare anche gli organi specialistici della Confederazione abilitati a ordinare la diffusione dell'allerta in caso di pericoli naturali e delle notifiche di terremoto. Le emittenti radiofoniche e televisive saranno pertanto obbligate a diffondere l'allerta e gli avvisi.

È stata inoltre colta l'occasione per apportare altre modifiche all'OAll.

2. Partecipanti all'indagine conoscitiva

Sono stati invitati a prendere posizione tutti i 26 Cantoni, assicurazioni, servizi privati di previsione meteorologica, emittenti radiofoniche e televisive, aziende di telecomunicazione e altri enti interessati.

3. Prese di posizione pervenute

Con lettera del 1° dicembre 2008, il Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha invitato i partecipanti all'indagine conoscitiva a prendere posizione sulla revisione entro il 27 febbraio 2009.

25 Cantoni, 2 associazioni d'assicurazioni, 2 servizi meteorologici privati, 7 emittenti radiofoniche e televisive, 4 aziende di telecomunicazioni e altri 7 enti interessati hanno colto l'occasione per prendere posizione sulle modifiche dell'OAll e dell'ORTV.

4. Risultati in sintesi

Qui di seguito sono ricapitolate le risposte generali dei partecipanti all'indagine conoscitiva. Le risposte concernenti i singoli articoli sono riportate nel capitolo 5.

4.1. Approvazione di principio

La maggior parte delle 47 prese di posizione pervenute sono favorevoli all'intento della Confederazione di migliorare la protezione e l'allarme della popolazione in caso di pericoli naturali.

40 partecipanti condividono l'orientamento proposto e in linea generale anche le revisioni delle ordinanze.

26 (di 47) partecipanti condividono esplicitamente il principio della *single official voice*, l'estensione dell'ordinanza sull'allarme a tutti i pericoli naturali, la scelta degli organi competenti e/o l'obbligo di diffusione.

24 Cantoni approvano in linea generale le revisioni, 1 Cantone rinuncia a prendere posizione e 1 Cantone le respinge in gran parte.

13 partecipanti rinunciano ad avanzare proposte o suggerimenti per modificare i testi delle ordinanze in consultazione e li approvano senza riserve.

4.2. Prese di posizione contrarie

I seguenti 4 partecipanti all'indagine conoscitiva respingono nettamente i progetti di revisione, senza proporre alternative praticabili:

- Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP),
- Unione intercantonale di riassicurazione (UIR),
- SF Meteo,
- Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

Le argomentazioni formulate sono molto simili e lasciano supporre che siano state discusse e redatte congiuntamente.

Il Canton AR riprende in parte le argomentazioni di SF Meteo e dell'AICAA. La sua presa di posizione non contiene però un rifiuto esplicito.

4.2.1. UIR e AICAA

Nelle loro prese di posizione completamente identiche, entrambe le associazioni segnalano la loro attività di prevenzione dei danni causati da eventi naturali, e in particolare il sistema d'allerta gratuito "Allarme-Meteo", che conta oltre 90 mila abbonati ed è stato messo in servizio nel 2006 in collaborazione con l'assicurazione Mobiliare e SF Meteo.

Entrambe riconoscono però la necessità di migliorare l'allerta e l'allarme alla popolazione nell'ambito delle competenze federali attuali e di regolare in modo più preciso la collaborazione tra i diversi organi federali. A loro avviso questi problemi di coordinamento dovrebbero essere risolti non attraverso misure legislative, bensì all'interno della Confederazione, che non dovrebbe comunque rivendicare una competenza

esclusiva in materia d'allarme. Occorre distinguere tra l'ottimizzazione dell'organizzazione a livello federale e l'allarme effettivo alla popolazione.

Visto che le attuali procedure d'allerta e d'allarme si sono dimostrate valide, l'UIR e l'AICAA non ritengono necessaria, salvo che per gli eventi di portata nazionale, una gestione centralizzata dell'allerta e dell'allarme da parte della Confederazione. Un sistema centralizzato non permetterebbe infatti di tenere conto delle diversità regionali.

Entrambe evidenziano l'ottima collaborazione tra gli istituti cantonali d'assicurazione immobiliare (ICAI) e gli elementi cantonali e comunali della protezione della popolazione. Esse criticano il seguente passaggio del rapporto esplicativo: "La protezione della popolazione dai pericoli naturali è garantita congiuntamente dagli organi federali, cantonali e comunali della protezione della popolazione." A loro giudizio questa frase fornisce un'idea completamente falsata della protezione della popolazione. Non si capisce perché la Confederazione voglia improvvisamente essere responsabile dell'allarme per tutti i pericoli naturali. Per un tale trasferimento di competenze a scapito dei Cantoni manca una base legale adeguata.

Entrambe si esprimono sugli aspetti economici e sottolineano l'importanza della libertà economica nell'ordinamento economico svizzero. Con l'introduzione di una *single official voice* riservata alla Confederazione, tutti gli altri servizi d'allerta verrebbero considerati inaffidabili dai clienti, dando così l'impressione che la Confederazione sia l'unica fonte affidabile di informazioni. La conseguente discriminazione degli altri servizi d'allerta costituirebbe un'ingerenza, perlomeno indiretta, nella libertà economica secondo gli articoli 27 e 94 della Costituzione. La restrizione proposta non è nell'interesse pubblico, visto che esistono già sistemi (privati) efficienti d'allerta e d'allarme. La presente revisione dell'OAll privilegerebbe i sistemi d'allerta e d'allarme di MeteoSvizzera, generando condizioni di concorrenza sleale. MeteoSvizzera godrebbe pertanto di un vantaggio competitivo e i servizi privati verrebbero scalzati dal mercato delle previsioni meteorologiche.

Anche gli ICAI chiedono che la popolazione venga allertata in modo completo ed affidabile, e non solo in caso di catastrofe. Occorre quindi mantenere un mercato efficiente con diversi offerenti. Nel suo rapporto di valutazione su MeteoSvizzera, il Controllo federale delle finanze (CDF) aveva riconosciuto che la qualità dei servizi meteorologici privati è almeno equivalente a quella di MeteoSvizzera. Per poter adottare le contromisure necessarie, la popolazione deve essere allertata in modo tempestivo e preciso. Centralizzare la competenza in materia d'allarme è una proposta estremamente critica per motivi di fattibilità e sicurezza.

Infine l'applicazione pratica del progetto non è chiara (chi diffonde l'allerta, quando e attraverso quali canali?).

4.2.2. CSP

La CSP condivide l'avviso dell'UIR e dell'AICAA di "migliorare l'allerta e l'allarme alla popolazione nell'ambito delle competenze federali attuali e di regolare in modo più preciso la collaborazione tra i diversi organi federali. I problemi di coordinamento devono essere però risolti all'interno della Confederazione e non attraverso misure legislative".

Secondo la CSP, la revisione parziale dell'OAll mira a rafforzare il ruolo della Confederazione abilitando solo gli organi federali menzionati nell'ordinanza a ordinare

un'allerta o un allarme affidabile. Questa centralizzazione non è giustificata poiché gli eventi in questione hanno solo raramente una portata nazionale.

La CSP prevede un forte aumento del numero degli avvisi come conseguenza della nuova "preallerta" e dell'allarme diretto alla popolazione. Gli avvisi di pericolo potrebbero generare insicurezza nella popolazione nonché produrre un fastidioso aumento delle chiamate alle squadre d'intervento (pompieri) per chiarimenti sulle raccomandazioni o sulle istruzioni di comportamento e delle domande dei giornalisti sulla disponibilità operativa (del sistema Allarme-Meteo). La preallerta e l'allerta non devono assolutamente indurre i pompieri a entrare anticipatamente in servizio o a adottare misure preventive.

La CSP dubita che la catena degli avvisi (dare l'allerta alle autorità prima dell'allarme alla popolazione) funzioni, poiché gli organi cantonali e comunali della protezione della popolazione non sono ancora entrati in azione al momento della diffusione dell'allerta.

Riferisce infine sulle buone esperienze fatte con il sistema "Allarme-Meteo" di SF Meteo, soprattutto grazie all'allerta regionale e alla possibilità di limitare gli avvisi a singoli eventi di maltempo. A suo giudizio si tende a dare troppo l'allarme.

4.2.3. SF Meteo

SF Meteo giudica discutibile e tendenzioso il seguente passaggio del primo capitolo (Situazione) del rapporto esplicativo:

"Durante le alluvioni dell'agosto 2005 e altre situazioni di maltempo, le informazioni emanate dagli organi specialistici federali responsabili di allertare la popolazione non sono state diffuse alla popolazione nella necessaria completezza e coerenza (per es. citazione delle fonti) né in modo tempestivo dai media elettronici (in particolare dalle emittenti radiofoniche e televisive). Attualmente non sussiste per i media l'obbligo di diffondere «l'allerta in caso di pericoli naturali» emanata dagli enti specialistici competenti (per es. informazioni su fenomeni di maltempo)."

SF Meteo afferma di aver sempre informato la popolazione "rapidamente e tramite media appropriati, con comunicati coerenti e facilmente comprensibili" in caso di pericoli imminenti.

SF Meteo presume che MeteoSvizzera voglia sfruttare la revisione dell'OAI (citazione delle fonti) per aumentare il suo grado di notorietà e riscontra un rapporto con l'obiettivo d'efficienza R53 formulato nei mandati di prestazione 2004-07 e 2008-11 di MeteoSvizzera. La revisione proposta provocherebbe inoltre una distorsione del mercato. Al contrario dei concorrenti privati, MeteoSvizzera non è ancora riuscita ad imporsi sul mercato e ambisce a rinforzare la sua posizione con l'aiuto di misure coercitive statali.

Commenti sui singoli articoli:

In base all'articolo 9, capoverso 4 ORTV "(...) *In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. (...)*" è possibile ordinare in qualsiasi momento a SF e SR DRS di interrompere i programmi in corso. Ciò disturberebbe e limiterebbe considerevolmente la libertà e l'autonomia di programmazione. I bollettini meteo non sarebbero più legati a orari precisi. Il pubblico verrebbe confuso da informazioni ridondanti o contraddittorie e provenienti da fonti diverse (avvisi di SF Meteo e di organi federali).

SF Meteo ritiene inoltre che l'obbligo di diffondere avvisi già in caso di pericolo "probabile" sia in contrasto con l'ormai collaudato processo ICARO, che si limita quasi esclusivamente ad avvisare in merito a "pericoli attuali/imminenti e ravvisati", con pochi comunicati attraverso i canali previsti (prime reti della SSR). Qualora dovesse essere diffusi comunicati d'allerta a partire dal livello 3, il numero totale di comunicati ufficiali aumenterebbe in modo sproporzionato. Non sarebbe possibile evitare i falsi allarmi e verrebbe innescata una discussione pubblica sull'affidabilità e sulla qualità delle previsioni. L'allerta perderebbe valore e credibilità presso la popolazione.

SF Meteo ritiene ragionevole annunciare durante i consueti bollettini meteo i fenomeni di maltempo o le inondazioni del livello d'allerta 3, poiché non costituiscono un pericolo per l'incolumità e la vita delle persone. Giudica particolarmente gravoso l'obbligo di diffondere gli avvisi di temporali. In estate, i temporali pericolosi possono verificarsi in qualsiasi momento. Ricorrere alla *single official voice* anche in caso di temporali di breve durata, sarebbe assurdo e avrebbe conseguenze fatali per il palinsesto estivo di SF e SR DRS. SF Meteo sarebbe costretta a diffondere continuamente e testualmente gli avvisi di temporali emanati da Meteo Svizzera nonché a citare la fonte. Ciò significherebbe una perdita completa di autonomia a livello di competenza, contenuto e forma. Con gli avvisi ufficiali di temporali, MeteoSvizzera conquisterebbe non solo de jure, ma anche de facto, il dominio sul contenuto delle previsioni meteo di SF e SR DRS. I meteorologi di SF Meteo sarebbero declassati a semplici "annunciatori di bel tempo". Con molta probabilità, SF Meteo commenterebbe pubblicamente gli avvisi di MeteoSvizzera prima, durante e dopo l'evento (o il non-evento) meteorologico. Sarebbe quindi necessario spiegare le eventuali divergenze tra le previsioni "ufficiali" e quelle di SF Meteo.

SF Meteo ritiene che la definizione di *single voice* formulata nel rapporto esplicativo, secondo cui gli avvisi all'attenzione della popolazione devono coincidere per contenuto con quelli all'attenzione degli organi di intervento, sia irrealistica e ingannevole. Gli organi d'intervento richiedono tutte le informazioni tecniche disponibili, mentre la popolazione deve essere informata con pochi comunicati semplici, chiari e comprensibili. Il contenuto dei comunicati non può quindi essere identico per entrambi i destinatari. Con la *single voice*, MeteoSvizzera cerca soltanto di imporre il suo ruolo di *single source* (fonte unica).

Visto che gli organi d'intervento vengono già oggi allertati da MeteoSvizzera, un'ulteriore diffusione (degli avvisi) tramite i media sarebbe per essi irrilevante. Le previsioni e gli avvisi dei servizi meteorologici indipendenti possono invece servire da "seconda opinione" agli organi d'intervento/stati maggiori di crisi. Tuttavia ciò è già possibile oggi, non è necessaria una revisione dell'OAll. Non è necessaria neppure per la diffusione di informazioni ufficiali e di istruzioni di comportamento da parte degli organi responsabili e autorizzati, che è già prevista tramite ICARO.

Infine SF Meteo dubita che la mozione Wyss mirasse a legittimare giuridicamente gli avvisi di maltempo di MeteoSvizzera come "unici avvisi vincolanti", anche perché non chiedeva alcuna restrizione dell'attività d'allerta dei servizi meteorologici privati. Nella presente revisione, la richiesta giustificata della mozione di creare un "coordinated content" nel senso di un avviso unico, vincolante e coerente all'attenzione della popolazione, è spinta all'assurdo. Di fatto, la revisione permetterebbe solo a MeteoSvizzera di ingerirsi legalmente nei programmi di SF e SR DRS.

SF Meteo respinge il principio di *single official voice* a favore del principio di *several voices - coordinated content*. Come misura costruttiva, propone di definire una procedura che permetta a MeteoSvizzera, SF Meteo ed eventuali altri servizi meteo di

elaborare congiuntamente un avviso/*wording* unico in caso di catastrofe (livello di pericolo 5). Tale avviso verrebbe immediatamente diffuso come *coordinated content* sui canali di SF e SR DRS e dei clienti (mediatici) dei servizi meteo coinvolti. Ciò presupporrebbe il reciproco coinvolgimento e rispetto delle competenze tecniche nel processo di analisi della situazione e di elaborazione delle previsioni (di fenomeni di maltempo).

4.3. Osservazioni sull'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Due Cantoni (SO, AR) segnalano l'assenza delle emittenti radiofoniche private della loro regione nell'elenco e chiedono di aggiungerle.

5. Osservazioni generali sulle ordinanze

BL e BS suggeriscono di integrare nelle ordinanze anche l'allarme e l'informazione ai portatori di handicap (per es. non udenti) e ai passeggeri dei mezzi pubblici.

BS propone di integrare nell'OAll e regolamentare anche i pericoli tecnologici (per es. incidenti chimici).

GR segnala lacune in singoli articoli della base legale (art. 3, 9, 11, 15-21) e suggerisce di colmarle nel quadro della revisione in corso della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1).

JU raccomanda di esaminare e trattare con attenzione le obiezioni formulate dagli istituti cantonali d'assicurazione immobiliare (ICAI).

VS critica la mancanza di una struttura chiara e propone una presentazione tabellare dei contenuti dell'ordinanza e delle definizioni basate su una scala con quattro livelli d'allerta. Nel prossimo capitolo seguono numerose proposte per i singoli articoli dell'OAll.

6. Risultati concernenti i singoli articoli

6.1. Ordinanza sull'allarme

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1

Art. 1, cpv.1

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. l'allerta e la diffusione di raccomandazioni di comportamento nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento in caso di pericolo imminente;
- b. l'organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell'allarme.

VS propone una formulazione più chiara per il testo francese del capoverso 1.

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Abrogato

AG, TG e VS criticano la soppressione delle "Definizioni" in appendice, che a loro avviso agevolavano la visione d'insieme e la comprensione.

AG propone di aggiungere anche un elenco delle abbreviazioni.

BL chiede di aggiungere in appendice (finora "Definizioni") i criteri unitari a livello nazionale per i livelli d'allerta secondo l'articolo 9a.

Sezione 2: Disposizioni generali

Articolo 3

Art. 3 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta

¹ Un pericolo probabile o imminente è segnalato agli organi federali, cantonali e comunali competenti con sufficiente anticipo per mezzo di preallerta o allerta. L'allerta può essere accompagnata da informazioni sulle possibili conseguenze dell'evento.

BL e SG insistono sul fatto che tutti gli avvisi d'allerta della Confederazione debbano essere trasmessi per la via di servizio. Non è infatti auspicabile che i Comuni vengano allertati direttamente dalla CENAL o da altri organi federali. I Cantoni sono tenuti a informare i Comuni.

Secondo FR, GR e TG è praticamente impossibile distinguere tra preallerta e allerta. FR e TG chiedono definizioni più chiare, mentre GR propone di rinunciare al concetto di "preallerta" a favore della formulazione "Le autorità e la popolazione sono allertate tempestivamente".

GE ritiene che sostituire il concetto di "preallarme", finora definito sul piano temporale, con il concetto vago di "preallerta" crei solo confusione, soprattutto se si considera che la revisione della LPPC prevede di allertare anche la popolazione.

VS propone di definire "livelli d'avvertimento" i concetti di "preallerta", "allerta" e "revoca dell'allerta".

² L'allerta alla popolazione è prevista solo in caso di necessità; può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento ed è sempre preceduta dall'allerta alle autorità, ad eccezione di casi di particolare urgenza.

AG propone una formulazione più chiara:

" (...); può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento e viene diffusa solo – se il tempo a disposizione è sufficiente – dopo l'allerta alle autorità."

FR chiede di precisare meglio l'intervallo tra l'allerta alle autorità e l'allerta alla popolazione.

GE ritiene che la restrizione "... solo in casi di necessità" sia in contraddizione con la formulazione dell'obbligo di diffusione secondo l'articolo 9 capoverso 2 ORTV, che non prevede alcun margine di valutazione del livello di pericolo. Inoltre, il testo

dell'ordinanza non precisa chi decide in merito alla necessità di diffondere l'allerta alla popolazione. Questa precisazione figurerebbe infatti solo nel rapporto esplicativo.

VD presume che in caso d'allerta alla popolazione spetti agli organi specialistici federali, e non a quelli cantonali, rispondere alle eventuali domande della popolazione. La SSR propone la formulazione "La popolazione viene allertata in caso di pericoli imminenti" per accorciare l'intervallo tra l'allerta e l'insorgenza dell'evento pericoloso e quindi ridurre il rischio di falso allarme.

³ Una preallerta è rinnovata, convertita in preallarme o annullata con una revoca.

Vedi commento di UR sul capoverso 4.

⁴ Un'allerta non limitata nel tempo è rinnovata o annullata con una revoca. Se l'allerta è stata data anche alla popolazione, l'ente competente deve comunicare la revoca dell'allerta via radio e altri media.

UR propone di ridurre al minimo le ripetizioni della preallerta o dell'allerta e chiede una formulazione più restrittiva. L'allerta dovrebbe durare finché non viene sostituita da una nuova allerta di livello superiore o inferiore, oppure da una revoca.

⁵ Gli enti federali, cantonali e comunali competenti provvedono affinché sia possibile realizzare per tempo la prontezza per un successivo allarme.

GR riscontra una lacuna per quanto concerne l'obbligo cantonale di realizzare la prontezza d'allarme e chiede di tenerne conto nell'ambito della revisione della LPPC.

AG propone di integrare nel titolo dell'articolo 3 anche la prontezza d'allarme menzionata al capoverso 5 (*preallerta, allerta, revoca dell'allerta e allarme*).

Articolo 5

Art. 5, cpv. 1

¹ In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.

AG propone una formulazione più comprensibile:

¹ In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono nelle zone discoste. La popolazione riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.

Secondo BL il telefono (rete fissa e mobile) non è un mezzo per diffondere l'allarme e non dovrebbe essere esplicitamente menzionato. È quindi opportuno regolamentare in altro modo l'allarme all'esterno delle zone residenziali.

GR fa notare che la bozza della revisione non prevede provvedimenti o sanzioni in caso di trasgressione delle istruzioni di comportamento vincolanti. Auspica che questi vengano menzionati, in modo che le autorità possano agire contro le persone renitenti. Propone pertanto di creare le basi legali necessarie nell'ambito della revisione della LPPC.

VS propone di sostituire "può essere allarmata" con "deve essere allarmata".

Sezione 4: Segnali d'allarme

FR propone di aggiungere un articolo per descrivere ICARO, indispensabile per diffondere i comunicati ufficiali tramite le emittenti radiofoniche e televisive (della SRG SSR idée suisse).

Articolo 6

Art. 6, cpv. 1 e 2 lett. a e b (cpv. 1 non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

¹ In base alle disposizioni delle autorità federali, su ordine delle autorità cantonali o, in casi urgenti, autonomamente, la CENAL incarica:

- a. i Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l'allarme tramite telefono agli occupanti di edifici isolati;
- b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere via radio istruzioni di comportamento e informazioni destinate alla popolazione.

AG fa notare che la responsabilità per la diffusione del segnale d'allarme generale non è regolata in modo uniforme in tutti i Cantoni. Per questo motivo sarebbe opportuno formulare in modo più generale la lettera a.

- a. gli organi competenti di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l'allarme tramite telefono nelle zone discoste;

In merito all'articolo 6 capoverso 1 lettera, BL osserva quanto segue: la CENAL non può e non deve assegnare direttamente ai Comuni l'incarico di dare l'allarme. Nel Canton BL spetta sempre alla centrale d'allarme della polizia cantonale ordinare ai Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale.

FR chiede di completare la lettera b con la seguente aggiunta:

(...) la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche o televisive nazionali, regionali e locali;

² In caso di pericolo locale, l'allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:

- b. in caso di emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido), tramite l'impianto in questione;

LU propone che, analogamente all'articolo 9, la CENAL venga descritta già qui come "Single Point of Contact" e che il testo venga adeguato di conseguenza.

VS ritiene opportuno aggiungere anche gli incidenti chimici.

Articolo 8

Art. 8 Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento

Gli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate dall'autorità che ha diffuso l'allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento via radio e tramite altri media.

VS chiede di sostituire "*par la radio*" con "*par l'intermédiaire de la radio*" nel testo francese.

Articolo 8a

Art. 8a Obblighi di diffusione

Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.

GR propone di abrogare quest'articolo poiché serve da informazione, ma non contiene alcuna novità rispetto all'articolo 9 dell'ORTV.

I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) fanno notare che l'estensione dell'obbligo di diffusione ai FST comporta difficoltà tecniche e finanziarie (vedi prese di posizione sull'art. 9 ORTV).

Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a impianti nucleari e di accumulazione

Articolo 9

Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali

¹ In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinate alla popolazione:

- a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);
- b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);
- d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).

Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva condividono esplicitamente l'introduzione dell'allerta alla popolazione (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, Commissione per la protezione contro le piene KOHS dell'Associazione svizzera di economia delle acque ASEA, GE), la scelta compiuta (Pool svizzero di esperti in pericoli naturali FAN, KHOS, GE) e la citazione chiara e definitiva degli organi federali competenti (FAN, KHOS, GE, JU).

AG propone di precisare le competenze per la diffusione di raccomandazioni di comportamento:

¹ In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e la diffusione di raccomandazioni di comportamento destinate alla popolazione: a-d (...)

Quale unico Cantone ad auspicare che gli organi specialistici della Confederazione continuino a trasmettere la preallerta e l'allerta (solo) alle autorità cantonali, BL chiede che l'allerta e le raccomandazioni di comportamento alla popolazione vengano diffuse esclusivamente dai Cantoni. Le motivazioni potrebbero essere esposte in occasione di un colloquio.

GR chiede che la CENAL sia responsabile anche per l'allerta in caso di pericoli naturali.

La ditta Meteotest prende atto che i servizi privati d'allerta meteo (per es. Meteotest in ambito meteo) potranno continuare a fornire le loro prestazioni anche in futuro ed è soddisfatta di questa decisione poiché corrisponde alla realtà quotidiana. Per Meteotest è importante, in qualità di servizio specializzato, poter trasmettere senza restrizioni le sue informazioni.

SZ critica il fatto che i servizi tradizionali (SF Meteo, Jörg Kachelmann ecc.) potranno continuare a emanare avvisi tramite i media pubblici (televisione, radio e stampa) benché l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) sia definito l'organo della Confederazione specializzato in caso di fenomeni meteorologici pericolosi. In simili situazioni soltanto una voce, ossia MeteoSvizzera, dovrebbe essere autorizzata a diffondere l'allerta e le raccomandazioni di comportamento per non generare incertezza nella popolazione. Rispetto agli altri servizi, MeteoSvizzera è infatti operativa 24 ore su 24.

TG vuole sapere come vengono rilevati i movimenti di masse geologiche (vedi lett. b) e chiede se è prevista la realizzazione di una rete nazionale per il monitoraggio e la previsione di questi fenomeni e, in caso affermativo, come verrebbe finanziata. Un'eventuale partecipazione dei Cantoni ai costi dovrebbe essere dichiarata. TG chiede pertanto di esaminare la questione.

La SSR propone di limitare la responsabilità degli organi specialistici all'emissione della preallerta e dell'allerta alle autorità nonché alla trasmissione di raccomandazioni a queste autorità su come allertare la popolazione:

¹ In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per la trasmissione (a queste autorità) di raccomandazioni su come allertare la popolazione.

I capoversi 2-5 dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

VS ritiene importante che la diffusione avvenga secondo il principio della *single official voice*. La CENAL è l'organo di diffusione ufficiale, dipendente dalla valutazione del pericolo da parte degli organi specialistici federali (OSF). L'assegnazione di questo compito a un unico servizio è però discutibile nel caso di pericolo sismico, poiché non è possibile prevedere la prima scossa né le repliche di un forte terremoto.

¹ In qualità di OSF sono responsabili di diffondere i messaggi d'avvertimento (a tre livelli) agli organi competenti e le raccomandazioni di comportamento destinate alla popolazione:

- a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: (...)
- b. in caso di piene: la divisione Idrologia dell'UFAM
- c. in caso di pericolo di valanghe: FNP (...)

² Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli enti competenti.

SZ ritiene che il coordinamento dei diversi organi specialistici della Confederazione debba avvenire a livello federale e l'allerta debba giungere ai Cantoni e nei casi urgenti direttamente alla popolazione attraverso un "*Single Point of Contact*" (= CENAL). Soltanto la CENAL è oggi in grado di assicurare la permanenza necessaria per diffondere l'allerta in qualsiasi momento. In questo modo si garantisce che l'organo di contatto sia sempre lo stesso (CENAL) anche in caso di eventi combinati e complessi. Gli organi specialistici potrebbero/dovrebbero essere citati come fonti. La designazione di un punto di contatto federale renderebbe più semplice e inequivocabile il processo d'allerta e d'allarme per i responsabili cantonali e per le centrali d'allarme della polizia.

Questa argomentazione è condivisa da altri sette Cantoni (FR, GL, GR, LU, NW, OW, UR).

GR va oltre e chiede di designare la CENAL quale unico organo responsabile per la (pre)allerta in caso di pericoli naturali, in modo da garantire la prontezza operativa in caso effettivo e una competenza chiaramente definita. Tale opinione è condivisa da GL e VD. Come altri Cantoni (GL, LU e UR), GR fa notare che anche i Cantoni gestiscono un'unica centrale d'allarme.

GL, NW, SZ propongono di abrogare il capoverso 2.

FR, GR, LU, SG e UR ritengono che il capoverso 2 debba designare o perlomeno contemplare (ZG) la CENAL quale organo di coordinamento della Confederazione. SG propone la seguente formulazione per la seconda frase:

L'organo specialistico che assume la direzione è definito dalla CENAL d'intesa con gli enti competenti.

La Commissione per la protezione contro le piene (KOHS) dell'Associazione svizzera di economia delle acque (ASEA) fa notare che in caso effettivo non si può perdere tempo a stabilire le competenze. Anche SO ritiene che le competenze debbano essere definite in anticipo.

OW propone di spostare la regolamentazione delle competenze (cpv. 1, 2 e 5) nella sezione 5 "Organizzazione e competenze".

VS ritiene importante che la diffusione avvenga secondo il principio della *single official voice*. La CENAL è l'organo di diffusione ufficiale, dipendente dalla valutazione del pericolo da parte degli organi specialistici federali (OSF). VS propone pertanto la seguente formulazione:

² Se un evento compete a più OSF, questi definiscono congiuntamente i messaggi d'allerta e le raccomandazioni di comportamento all'attenzione della CENAL per la loro diffusione. Nella fattispecie il coordinatore della diffusione è designato d'intesa tra gli OSF competenti.

³ Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.

Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva (FAN, BE, GE, TG, TI) condividono esplicitamente la contrassegnazione "allerta ufficiale della Confederazione".

Meteotest condivide la proposta che solo l'allerta ufficiale della Confederazione venga contrassegnata e dotata di uno statuto speciale (carattere vincolante per le autori-

tà).

⁴ Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:

- a. gli iter di notifica;
- b. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni;
- c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.

GE esprime la necessità di delimitare più chiaramente i compiti dei Cantoni e quelli degli organi specialistici della Confederazione. Teme soprattutto che quest'ultimi diffondano l'allerta alla popolazione senza conoscere le condizioni locali e cita un esempio corrispondente. Per diffondere messaggi d'allerta affidabili e completi alla popolazione, è necessario tenere conto dell'analisi locale e regionale degli organi cantonali di condotta.

UR, LU, NW e SG auspicano che, conformemente alla funzione della CENAL definita nel capoverso 3, rientrino nei compiti della CENAL anche gli accordi con i Cantoni previsti dal capoverso 4 lettere a - c. SG propone la seguente formulazione:

⁴ La CENAL regola, d'intesa con gli organi specialistici e gli organi cantonali competenti: (...)

VS propone la seguente precisazione:

⁴ Gli OSF regolano i seguenti punti, d'intesa con gli organi competenti e specialistici dei Cantoni: (...)

⁵ I Cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.

GE condivide questo capoverso e ne sottolinea la necessità. Gli organi specialistici federali devono poter emanare (d'intesa con quelli cantonali) un'allerta valida a livello generale, ma i Cantoni devono poter mantenere la competenza per la diffusione dell'allerta a livello regionale.

A questo proposito SG propone di sostituire "organi specialistici" con "CENAL" nei capoversi 1, 2 e 4.

VS propone la seguente formulazione:

⁵ I Cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli OSF.

Articolo 9a

Art. 9a Livelli di allerta

¹ Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:

- Livello 1: pericolo nullo o debole
- Livello 2: pericolo moderato
- Livello 3: pericolo marcato
- Livello 4: pericolo elevato
- Livello 5: pericolo molto elevato

OW e molti altri Cantoni sono favorevoli all'introduzione di una scala d'allerta uniforme per tutti i pericoli naturali, poiché questa agevolerebbe la valutazione di eventi imminenti e contribuirebbe in modo sostanziale a migliorare l'allerta in caso di pericoli naturali.

SG ritiene che cinque livelli d'allerta siano troppi per le autorità e la popolazione. I profani non sono in grado di distinguere le differenze tra i diversi livelli. Propone quindi una scala più semplice e intuitiva, basata sui tre colori del semaforo.

- 1 - verde pericolo nullo o debole
- 2 - arancione pericolo marcato
- 3 - rosso pericolo molto elevato

SZ riconosce che la scala con cinque livelli si è dimostrata valida per il pericolo valanghe e per gli avvisi di MeteoSvizzera. Oggi è possibile formulare previsioni precise anche sul deflusso dei maggiori corsi d'acqua.

Le previsioni concernenti i movimenti di masse geologiche e i deflussi dei torrenti di bacini imbriferi di piccola e media dimensione sono invece più difficili. Gli organi specialistici federali non sono in grado di effettuare previsioni locali, poiché le conoscenze necessarie risiedono presso gli organi specialistici cantonali o regionali. Una scala con cinque livelli suggerisce che l'evento si verifica con una probabilità elevata, ma ciò non corrisponde alla realtà.

Visto che le previsioni sismiche sono molto insicure, non è ragionevole introdurre una scala con cinque livelli.

SZ e OW temono inoltre un aumento dei comunicati d'allerta concernenti pericoli naturali che spesso poi non subentrano. Se gli eventi previsti non si verificano, l'allerta rischia di perdere credibilità presso la popolazione. Di conseguenza, le autorità comunali e cantonali avranno più difficoltà ad applicare l'allerta. UR teme soprattutto un aumento dei comunicati d'allerta di livello 1 (pericolo nullo o debole). Chiede quali misure adotterebbero le autorità competenti in caso di "pericolo nullo o debole" e avverte che l'allerta perde efficacia e credibilità se non seguono provvedimenti. Una moltiplicazione degli avvisi d'allerta e d'allarme potrebbe quindi essere controproducente.

VS chiede che i diversi livelli d'allerta siano conformi a quelli emessi oggi per i diversi pericoli. È opportuno fissare tre livelli (cfr. tabella) che permetterebbero alle autorità responsabili di adottare misure secondo un principio semplice e chiaro:

¹ Per formulare i loro messaggi d'allerta secondo l'art. 9, gli organi specialistici applicano la scala dei pericoli adeguata.

² Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

BL chiede un'uniformazione a livello nazionale dei criteri per il raggiungimento dei livelli d'allerta per tutti gli eventi naturali. Questi criteri dovrebbero essere aggiunti in appendice all'OAll.

SO ritiene che i livelli di pericolo definiti dalla Confederazione debbano corrispondere ai livelli d'allarme previsti dai Cantoni. È quindi indispensabile coinvolgere i Cantoni nell'elaborazione della scala con cinque livelli.

VS propone la seguente formulazione:

² Per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza, gli OSF fissano, in collaborazione con gli organi specialistici e/o competenti dei Cantoni, i criteri per il raggiungimento di un determinato livello d'allerta. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

Articolo 9b

Art. 9b Notifiche di terremoto

¹ In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.

GL, GR, LU, NW, SG e UR chiedono che anche le notifiche di terremoto vengano diffuse alle autorità e alla popolazione dalla Centrale d'allarme (vedi commento sull'art. 9 cpv. 1).

VS propone la seguente formulazione:

¹ In caso di sisma maggiore, il Servizio sismologico svizzero (SSS) è responsabile di avvisare gli organi specialistici e la popolazione.

² Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione e possono essere completate con raccomandazioni di comportamento.

FR ritiene che la definizione "notifica di terremoto" possa generare confusione. È opportuno precisare che le notifiche del Servizio sismologico svizzero (SSS) concernono innanzitutto le possibili repliche (scosse d'assestamento) e i comportamenti da adottare dopo un sisma.

VS propone la seguente formulazione:

² La notifica di terremoto deve essere formulata in modo da essere identificata come comunicato ufficiale della Confederazione e può essere completata con raccomandazioni di comportamento.

³ Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.

AG ritiene che l'intensità del terremoto debba essere espressa in gradi Richter (secondo la scala della magnitudo) e propone la seguente formulazione:

³ Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto secondo la scala della magnitudo.

OW propone di integrare i capoversi 1 e 3 nell'articolo 9 e di spostare nella sezione 5 le parti concernenti le competenze (vedi anche il commento di OW sull'art. 9, cpv. 1,2 e 4).

VS propone la seguente formulazione:

³ Per quantificare l'intensità dei sismi notificati, il SSS applica la scala della magnitudo Richter.

Articolo 10

Art. 10 cpv. 2 lett. a

² Essi annunciano il raggiungimento dei criteri immediatamente:
a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

In merito a questo articolo non sono pervenute prese di posizione.

Articolo 11

Art. 11 cpv. 2 lett. a, b e c

² Essi trasmettono immediatamente gli avvisi concernenti la diffusione di allerta o allarme:

- a. all'organo cantonale competente;
- b. alla CENAL;
- c. all'Ufficio federale dell'energia.

GR rammenta che, secondo l'articolo 54 LPPC, i proprietari degli impianti d'accumulazione sono tenuti a provvedere alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua. È quindi formalmente necessaria una base legale per obbligare gli esercenti di impianti d'accumulazione a dare l'allerta o l'allarme in caso di pericolo d'inondazione. Dal punto di vista della sistematica legislativa, l'articolo 54 e l'articolo 43 lettera a della LPPC sono erroneamente attribuiti alla protezione civile e dovrebbero essere spostati sotto le disposizioni concernenti la protezione della popolazione.

SG propone di invertire l'ordine delle lettere a e b, ossia di citare prima la CENAL e quindi l'organo cantonale competente.

UR ritiene che la CENAL debba essere designata responsabile per la diffusione all'Ufficio federale dell'energia.

Sezione 4: Segnali d'allarme

Articolo 12 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 12 cpv. 2

² Le sirene fisse emettono questo segnale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta entro un intervallo di due minuti.

LU, NW e UR fanno notare che (attualmente) non è possibile ripetere il segnale dopo due minuti per motivi tecnici. LU e NW propongono la seguente formulazione:

² Le sirene fisse emettono questo segnale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta.

Swisscom propone la seguente formulazione:

² Le sirene fisse emettono questo segnale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta dopo un intervallo di quattro minuti.

Articolo 13

Art. 13 cpv. 1 e 2

¹ In caso di possibile pericolo presso un impianto d'accumulazione, la popolazione è allarmata con il segnale d'allarme «Allarme generale».

In merito a questo capoverso non sono pervenute prese di posizione.

² Se il pericolo è imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito allarmata con il segnale d'allarme «Allarme acqua». Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l'«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d'allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.

FR ritiene che la formulazione "Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l'«Allarme generale»" non sia abbastanza chiara. A suo avviso è importante definire con precisione le condizioni nelle quali non è possibile dare l'allarme generale.

GL spiega che per esperienza la popolazione non reagisce ai falsi allarmi acqua non preceduti dal segnale d'allarme generale. Dare l'allarme solo con il segnale d'allarme acqua sarebbe quindi una procedura da scartare.

Articolo 14 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 14 Protezione dei segnali d'allarme

Le sirene fisse e mobili possono essere utilizzate unicamente per dare l'allarme alla popolazione per mezzo dei segnali d'allarme previsti dagli articoli 12 e 13 della presente ordinanza.

In caso d'emergenza, i pompieri dei Comuni rurali vengono allertati tramite il segnale d'allarme Cis-Gis emesso dalle sirene fisse. SH chiede pertanto di completare l'articolo 14 nel modo seguente:

I Cantoni possono autorizzare i pompieri a utilizzare il segnale d'allarme Cis-Gis.

Sezione 5: Organizzazione e competenze

Dopo aver analizzato gli articoli 15 - 21, GR ritiene che gli obblighi per i privati, i Comuni e i Cantoni, la ripartizione dei compiti tra privati, Comuni e Cantoni, le disposizioni sull'assunzione dei costi e sull'uso di proprietà altrui in funzione del grado d'ingerenza richiedano formalmente una base legale.

Articolo 16 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 16 cpv. 4 e 5

⁴ Garantiscono [Cantoni] che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

⁵ Informano la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

AG fa notare che il testo dei capoversi 4 e 5 deve tenere conto della nuova Ordinanza sull'organizzazione federale d'intervento in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ONBCN).

Articolo 17 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 17 Comuni

I Comuni garantiscono l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni. Assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.

Secondo LU, NW, SZ e ZG, i Comuni devono garantire che sia possibile dare l'allarme alla popolazione conformemente alle disposizioni federali e cantonali vigenti. I Comuni devono assicurare, secondo le disposizioni cantonali, la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei dispositivi d'allarme nonché la pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme a livello comunale.

La responsabilità per la prontezza d'impiego e la manutenzione dei dispositivi d'allarme variano da un Comune all'altro. Oltre alla disponibilità tecnica dei dispositivi, è importante regolare anche l'obbligo di una pianificazione d'emergenza (pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme). Ciò corrisponde all'articolo 20 capoverso 1.

I Cantoni summenzionati propongono la seguente modifica:

I Comuni garantiscono l'allarme alla popolazione. Assicurano secondo le disposizioni cantonali la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme nonché la pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme a livello comunale. (vedasi anche art. 20 cpv. 1)

AG chiede di citare anche le regioni oltre ai Comuni.

Le Regioni/i Comuni garantiscono l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni. Assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.

Articolo 18

Art. 18 cpv. 2

² Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'IFSN.

In merito a questo articolo non sono pervenute prese di posizione.

Articolo 20 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 20

¹ La Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento).

² I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

³ Gli esercenti degli impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

TG ritiene che questo articolo non sia conforme alla NPC. Secondo l'articolo 43 lettera a della LPPC, la Confederazione provvede a garantire i sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Essa è quindi responsabile per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di questi dispositivi.

Il capoverso 1 dell'articolo 20, "si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento)", è troppo restrittivo poiché non contempla i costi d'esercizio e di manutenzione secondo la pratica attuale di finanziamento (70'000 franchi all'anno).

GR condivide questa opinione e chiede di includere anche la realizzazione dei sistemi di telecomando nei costi assunti dalla Confederazione. Ciò dovrebbe essere menzionato esplicitamente o perlomeno confermato nell'articolo.

Articolo 21 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 21 cpv.1

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

AG rammenta che gli impianti tecnici non servono alla protezione civile, bensì alla diffusione dell'allarme e propone la seguente formulazione per il capoverso 1:

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari per la diffusione dell'allarme. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

6.2. Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

I membri dell'Associazione delle radio private svizzere (ASRP) si lamentano spesso di non essere equamente informati sugli eventi importanti. Per questo motivo sono favorevoli alla revisione proposta.

Anche la Belcom SA (Radio 24 e Tele Züri) approva senza riserve la revisione.

Articolo 9

Art. 9 Obblighi di diffusione

¹ Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

- a. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
- b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
- c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

Analogamente alla modifica dell'articolo 9 dell'OAll, ZG chiede (con il sostegno di FR, GL, GR, NW, SG, ZG) di designare la CENAL come organo mediatore dell'allerta ufficiale e propone la seguente formulazione:

¹ Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

- b. (...) compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale tramite la CENAL e /o la CENAL nei casi urgenti.
- c. gli organi federali competenti tramite la CENAL in caso di eventi ... (s'intende presumibilmente: in caso d'allarme concernente pericoli naturali ...)

SG propone la seguente formulazione:

- c. (...) la CENAL in collaborazione con i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

UR propone di sostituire il capoverso 1 lettera c con la seguente formulazione:

Nell'ambito del Single Point of Contact SPOC, è indispensabile integrare la CENAL nel processo per la trasmissione alla popolazione di comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni di comportamento nonché di comunicati d'allerta ufficiali in caso di pericoli naturali e notifiche di terremoto.

FR, GL, LU, OW, SZ, TG e ZG condividono la proposta di UR.

La SSR menziona ICARO e il collegamento con VULPUS. Essa propone di rafforzare ICARO e di diffondere i comunicati ufficiali d'allerta in caso di pericoli naturali attraverso i medesimi canali collaudati. Ciò renderebbe più coerente il processo di lavoro delle emittenti radiofoniche.

La SSR propone di delegare esclusivamente alla CENAL il coordinamento e la diffusione dei comunicati d'allerta in caso di pericoli naturali. Gli organi specialistici dovrebbero limitarsi a consigliare alla CENAL quando e come dare l'allerta (raccomandazioni di comportamento incluse). Propone pertanto di cancellare la lettera c del capoverso 1.

Anche la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) menziona ICARO e insiste sulla necessità di continuare a diffondere i comunicati urgenti tramite ICARO e non direttamente attraverso altri partner. I corpi cantonali di polizia non devono essere esclusi. I comunicati d'allarme che richiedono un'interruzione immediata dei programmi devono rimanere di competenza della polizia. In sintesi, la CCPCS chiede che gli avvisi urgenti e i comunicati d'allarme vengano diffusi esclusivamente con VULPUS via ICARO e tramite le centrali cantonali d'emergenza/d'intervento. Non dovrebbero essere ammessi altri partner, la cui competenza informativa (attraverso altri canali) non verrebbe tuttavia limitata.

² In caso di pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:

- a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
- b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
- c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.

Il Pool svizzero di esperti in pericoli naturali (FAN) e numerosi Cantoni condividono senza riserve l'obbligo di diffusione dei comunicati ufficiali d'allerta in caso di pericoli naturali. Altri partecipanti all'indagine conoscitiva lo condividono con qualche riserva o propongono modifiche.

La Commissione federale di esperti in materia di valanghe e caduta di pietre (CEVCP) ritiene che il capoverso 2 sia formulato in modo troppo vago. Definire come soglia d'allarme un intervallo di tre livelli è troppo impreciso e approssimativo per un'ordinanza. La CEVCP suggerisce pertanto di menzionare in questa sezione solo dove (in quale atto giuridico o documento) sono disciplinate le soglie d'allarme dettagliate.

La REGAS SA spiega la sua attività e ritiene che l'elaborazione diretta di pagine Teletext da parte delle amministrazioni comunali di Spiez e Wimmis (Stato maggiore comunale di condotta / organizzazione di catastrofe) consenta di realizzare e applica-

re in modo ragionevole l'obbligo di diffusione. Altrimenti l'azienda non sarebbe in grado di coprire i costi per il personale e gli impianti.

A differenza del Cantone, il dipartimento dell'ambiente di SZ esprime alcune riserve. Se è obbligatorio diffondere "le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5" (lettera c), ci si devono attendere falsi allarmi soprattutto per i movimenti di masse geologiche, a meno che queste allerte siano formulate in modo così generale da poter anche rinunciare alla loro diffusione. L'allerta in caso di movimenti di masse geologiche dovrebbe essere diffusa in modo molto restrittivo e solo d'intesa con gli organi specialistici cantonali.

È necessario riesaminare molto criticamente la definizione dei comunicati d'allerta che devono essere diramati. La Confederazione dovrebbe concentrarsi sulla raccolta, sulla preparazione e sulla messa a disposizione delle basi decisionali sotto forma di dati meteo e garantire un elevato standard qualitativo in questo campo.

Per quanto concerne la preallerta, l'allerta e le raccomandazioni e istruzioni di comportamento, la Confederazione dovrebbe limitarsi a emanare raccomandazioni e indicazioni generali all'attenzione dei Cantoni. La loro applicazione spetta ai Cantoni.

In base alle spiegazioni relative l'Ordinanza sulla radiotelevisione, si prevedono da 165 fino a 300 comunicati d'allerta all'anno. Secondo il Canton SZ, un simile volume di comunicati d'allerta, che spesso si rivelano falsi allarmi per i motivi succitati, potrebbe minare la credibilità dell'allerta presso la popolazione. Per quanto concerne i movimenti di masse geologiche, occorre precisare che questi eventi possono verificarsi anche indipendentemente da situazioni meteorologiche critiche. Una frana può cadere anche in una giornata di bel tempo, senza che sia preceduta o accompagnata da condizioni meteorologiche critiche. Se i comunicati sono troppo frequenti, si rischia di perdere credibilità presso la popolazione e di rendere più difficile l'applicazione dei provvedimenti da parte delle autorità comunali e cantonali.

OW ritiene che la formulazione "altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3..." nel capoverso 2 lettera c sia troppo ampia e provochi un aumento eccessivo del numero dei comunicati d'allerta, con una conseguente desensibilizzazione della popolazione. OW e TI propongono di limitarsi ai messaggi d'allerta dei livelli 4 e 5.

SG propone di applicare la sua scala dei pericoli, basata sui tre colori del semaforo:

² In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:

- a+b. valanghe/terremoti del livello 3 (rosso)
- c. altre allerte dei livelli 2 + 3 (arancione + rosso)

La SSR ritiene che l'obbligo di diffusione già a partire dal livello d'allerta 3 sminuisca lo scopo dell'allarme. Un pericolo acuto per la popolazione sussiste solo a partire dal livello d'allerta 5. L'obbligo di diffusione è quindi giustificato solo a partire da tale livello. Un numero eccessivo di comunicati d'allerta (spesso superflui) comprometterebbe la continuità, la struttura e l'autonomia del suo palinsesto. La SSR teme inoltre conflitti con le proprie trasmissioni meteo, poiché i comunicati ufficiali d'allerta non urgenti non verrebbero letti durante i notiziari. Essa propone pertanto la seguente formulazione per il capoverso 2:

² Gli organi specialistici competenti trasmettono alle autorità cantonali competenti secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a e lett. b gli avvisi ufficiali in caso di pericoli naturali e le notifiche di terremoto del livello 5 da diffondere.

La CCPCS ritiene che il numero previsto di comunicati d'allerta (fino a 300) non sia accettabile. Per diramare un avviso di temporale, la SSR sarebbe costretta a interrompere subito i programmi radiofonici. ICARO dovrebbe limitarsi, come finora, a comunicati d'allarme che concernono un pericolo immediato e chiaramente ravvisabile per la popolazione. I comunicati con carattere di previsione non rientrano in questa categoria (non è possibile prevedere con sufficiente precisione i temporali). La collaborazione tra polizia e SSR, che finora si è dimostrata valida, non dovrebbe essere gravata da oneri supplementari insensati.

La CCPCS ritiene giusto che gli organi specialistici possano trasmettere direttamente i loro comunicati e messaggi d'allerta (ai media), ma non attraverso l'iter preferenziale e prioritario di ICARO.

Fa notare che per le notifiche di terremoto è disponibile un canale d'informazione diretto tra il SSS e la SSR. Come finora, è possibile diramare via radio l'informazione per sgravare le centrali di chiamate d'emergenza (non è necessario interrompere i programmi).

³ L'autorità o l'ente che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.

La SSR chiede di cancellare "o l'ente" nel capoverso 3.

ZG fa notare che una nuova definizione dell'obbligo di coordinamento della CENAL richiede un adattamento di questo capoverso.

⁴ Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

Nell'interesse pubblico, BL è contrario di limitare l'obbligo di diffusione "durante il loro tempo di trasmissione" poiché si tratta di proteggere vite umane. I comunicati urgenti ecc. devono essere trasmessi anche durante la notte e i fine settimana. Occorre definire entro quale tempo minimo le emittenti devono diffondere le istruzioni di comportamento al di fuori dei tempi di trasmissione.

TG ritiene che tutte le emittenti debbano essere obbligate a diffondere comunicati d'allerta. La restrizione ai pericoli regionali, formulata nelle spiegazioni, esime i media nazionali (SSR) dall'obbligo di diffondere i relativi comunicati d'allerta. Ciò non è ammissibile, poiché essi sono i principali media per la diffusione dei comunicati. TG propone di obbligare le emittenti televisive a diffondere testi scorrevoli nelle trasmissioni preprogrammate o che non si possono interrompere.

TG propone inoltre di obbligare anche i fornitori di notizie sul web o su telefoni cellulari a diffondere i comunicati d'allerta. Anche il TI propone un'aggiunta che preveda l'impiego di metodi ormai correntemente usati per la diffusione dell'allerta, per es. l'allertamento via SMS sulla rete GSM di tutti i fornitori di servizi (metodo che è stato sperimentato a Berna nel 2008 e che dovrebbe essere disponibile per tutta la Svizzera).

MTV Network (VIVA) Svizzera SA non trasmette programmi televisivi in diretta, ma solo programmi registrati il giorno precedente. Per questo motivo non può diramare in tempo reale i comunicati ufficiali delle autorità né interrompere il programma in corso. Potrebbe però diffondere testi scorrevoli con i comunicati d'allerta urgenti.

Conformemente alle sue argomentazioni sui capoversi 1-3, la SSR propone le seguenti restrizioni:

⁴ Tutte le emittenti la cui zona di copertura è minacciata da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. L'organo specialistico competente può raccomandare la diffusione immediata [di comunicati d'allerta] qualora sia assolutamente necessario per proteggere la popolazione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

L'Associazione della Stampa svizzera fa espressamente notare che certe regioni, soprattutto di montagna, non sono coperte dalla diffusione mediatica. In queste regioni soltanto la metà della rispettiva area di concessione è coperta dalla diffusione via cavo soggetta all'obbligo di diffusione (*must-carry-rule*). È vero che le emittenti hanno ottenuto la concessione per la diffusione digitale DBV-T, ma la Confederazione deve fare in modo che sia effettivamente possibile garantire una diffusione conforme all'obbligo di diffusione senza tecnologie e costi supplementari. L'Associazione segnala inoltre che nelle medesime regioni la copertura radiofonica è molto lacunosa a causa dell'elevato numero di gallerie. Per colmare queste lacune sono necessari investimenti.

⁵ Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovrainpressioni.

Orange Communications SA segnala che la possibilità di estendere l'obbligo di diffusione ai fornitori di servizi di telecomunicazione non è una novità, ma finora non è mai stata sfruttata. Teme che la presente revisione aumenti la probabilità di una tale estensione.

Gli investimenti tecnologici e finanziari sarebbero sproporzionati, poiché il numero di abbonati Orange che ricevono programmi televisivi sul telefono mobile è esiguo (2'500). Soluzioni tecniche così costose devono essere pianificate con largo anticipo. I testi della revisione non chiariscono questi aspetti. Le condizioni devono essere discusse con tutti i fornitori per tenere conto delle particolarità individuali. Occorre inoltre accordare abbastanza tempo per l'applicazione dell'obbligo di diffusione.

Orange fa notare che una delimitazione regionale della diffusione non è possibile. Gli avvisi disturberebbero quindi molti clienti non minacciati dai pericoli.

Orange propone la seguente formulazione:

⁵ Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovrainpressioni; sempre che dispongano dell'infrastruttura necessaria e che ciò sia tecnicamente o economicamente fattibile a condizioni ragionevoli. L'autorità competente o l'organo specializzato definisce in anticipo le modalità d'applicazione di questa disposizione d'intesa con i fornitori di servizi di telecomunicazione.

La SSR propone di cancellare "o l'organo specialistico" nel capoverso 5.

Swisscable condivide i miglioramenti previsti per i meccanismi d'allarme, ma nutre seri dubbi sull'efficacia dei comunicati d'allerta diffusi in sovrapposizione durante i programmi televisivi. La sovrapposizione (attualmente possibile solo per singoli programmi predefiniti) durante tutti i programmi genererebbe costi insostenibili per le piccole e medie emittenti televisive. Diffondere avvisi in sovrapposizione solo a livello locale (in caso d'allerta regionale) richiederebbe inoltre dispositivi tecnici molto costosi. Swisscable chiede una clausola derogatoria per i fornitori di servizi di telecomunicazione che non sono tecnicamente equipaggiati o in grado di sostenere i costi elevati della sovrapposizione e propone di aggiungere il seguente capoverso:

⁶ Il Consiglio federale può parzialmente o totalmente esonerare dall'obbligo di diffusione di avvisi in sovrapposizione i fornitori di servizi di telecomunicazione che non sono tecnicamente equipaggiati o in grado di sostenere i costi elevati per la loro diffusione.